

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE SOCIALE "QUARKY"

Art 1. Denominazione e sede

- 1.1 È costituita l'Associazione Nazionale di Promozione Sociale denominata "QUARKY", il cui Statuto si ispira alla Legge 383/2000 nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia. L'associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.

La sede legale dell'Associazione è Paulo in Via Sacco e Vanzetti 26/e. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti (MI).

Il Consiglio Direttivo può deliberare con atto motivato il trasferimento della sede, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci, comunicando tempestivamente il trasferimento dalla sede legale presso i registri nei quali l'associazione è iscritta. Inoltre, potranno essere istituite sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Art 2. Scopo sociale

- 2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, perseguendo finalità di promozione e utilità sociale nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, della formazione, della tutela dei diritti e della promozione della cultura e dell'arte.
- 2.2 Scopo dell'Associazione è diffondere tra i cittadini l'educazione al benessere psicofisico promuovendo l'integrazione sociale, la fratellanza, la solidarietà e l'unione di tutti gli uomini, indipendentemente da razza, nazionalità, ceto sociale, cultura o religione.
- 2.3 La durata dell'Associazione è illimitata.



Art 3. Attività istituzionali

- 3.1 Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà svolgere ogni tipo di attività di supporto e di formazione, in particolare nell'ambito socio-culturale, socio-educativo e socio-assistenziale usando come strumenti principali: la pedagogia del Circo Sociale, la Crescita Personale, il teatro, la Clownterapia, la Comicoterapia e tutte le altre attività volte al miglioramento di situazioni di disagio e condizioni di difficoltà.
- 3.2 In particolare l'Associazione potrà:
- 3.2.1 Svolgere attività di promozione e aiuto sociale mediante volontariato clown presso realtà volte ai minori bisognosi di cure, affetto, calore ed attenzione come ospedali, scuole, feste di compleanno e case d'accoglienza e svolgere le medesime attività nei confronti degli adulti e/o anziani presso ospedali, piazze, carceri, case di cura, comunità, centri disabili, psichiatrici e di sostegno per i senza tetto;
 - 3.2.2 Servizio "Centomicciotto", servizio di clownterapia domiciliare per sostegno di cura per anziani e famiglie che vivono momenti di difficoltà, ad esempio bulimia, anoressia, separazione o conflitti coniugali;
 - 3.2.3 Istituire corsi di formazione, stage, seminari e convegni per i propri soci e per terzi, in modo da incentivare la partecipazione e la sensibilità verso tematiche sociali e problematiche;
 - 3.2.4 Realizzare interventi integrativi all'interno degli istituti scolastici mirati specialmente alla promozione culturale e interculturale e alla socializzazione in scuole cercando di coinvolgere e sensibilizzare gli alunni a situazioni problematiche nei confronti di loro coetanei in difficoltà;
 - 3.2.5 Svolgere attività in collaborazione con enti pubblici e privati volte a eliminare le barriere e i limiti che ancora oggi contribuiscono ad alimentare l'emarginazione;
 - 3.2.6 Diffondere sul territorio nazionale e internazionale la pedagogia del Circo Sociale anche attraverso l'azione di mezzi mobili attrezzati;
 - 3.2.7 Progettare, organizzare e promuovere attività educative di tipo espressivo, teatrale e musicale ed altre forme artistiche di intrattenimento;

- 3.2.8 Progettare, organizzare e promuovere eventi culturali: mostre, concerti, spettacoli, convegni e quant'altro utile alla causa;
- 3.2.9 Somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000 (mediante specifiche deliberazioni);
- 3.2.10 Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale quali iniziative promozionali finalizzate esclusivamente al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) ; in tal caso si dovranno osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- 3.2.11 Sviluppare collaborazioni con enti e istituzioni pubbliche e private, associazioni, cooperative, cooperative sociali, gruppi informali e quanti altri si interessano e si impegnano nelle aree di intervento socio-culturale e socio-assistenziale;
- 3.2.12 Attività di sostegno a distanza, ricostruzione ed animazioni abbattendo le barriere nazionali verso le famiglie vittime di ingiustizia, guerra, emarginazione e violenza sociale, come ad esempio Bosnia, Romania e Brasile;
- 3.2.13 Riuscire ad individuare, attraverso tutte le terapie citate precedentemente, le problematiche sociali e territoriali grazie alla diagnosi resa possibile mediante l'attività svolta;
- 3.2.14 Obiettivo di utilizzare terapie alternative oltre alla già citata clownterapia quali musicoterapia, terapia con gli animali e danzaterapia, arteterapia e simili;
- 3.2.15 Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.

Art 4. Adesione ad enti di promozione, ed organismi nazionali ed Enti nazionali.

- 4.1 L'Associazione potrà aggregarsi o affiliarsi ad altre associazioni, circoli od enti per migliorare le attività istituzionali proprie e con le quali abbia finalità analoghe o complementari.

Art 5. Soci

- 5.1 Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone che accettino gli articoli dello Statuto e

dell'eventuale regolamento interno che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a realizzarli con spirito di solidarietà;

- 5.2 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In caso di soggetto richiedente minorenni, la domanda scritta dovrà essere effettuata dall'esercente della patria potestà. In base alle disposizioni delle leggi in materia di privacy tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego all'iscrizione va motivato. Avverso l'eventuale reiezione della domanda è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci;
- 5.3 Non sarà fatta alcuna discriminazione di genere, politica, etnica, religiosa o razziale al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa;
- 5.4 All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati;
- 5.5 Non è ammessa la figura del socio temporaneo;
- 5.6 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso potrà essere restituita;
- 5.7 L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati;
- 5.8 L'associazione individua tre tipi di soci: ordinari, sono coloro che versano la quota d'iscrizione annualmente stabilita dal consiglio direttivo; benemeriti, sono persone nominate tali dall'assemblea per meriti particolari a favore dell'associazione; sostenitori, sono coloro che oltre alla quota d'iscrizione erogano contributi straordinari e volontari;
- 5.9 I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

Art 6. Diritti dei soci

- 6.1 I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- 6.2 Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto;
- 6.3 Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, deliberare, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione;
- 6.4 Tutti i soci hanno diritto di voto, tranne i soci minorenni;
- 6.5 I soci hanno diritto di esprimere il proprio voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie;
- 6.6 I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione.

Art 7. Doveri dei soci

- 7.1 Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo volontario, libero e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate;
- 7.2 Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art 8. Recesso/esclusione del socio

- 8.1 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte;
- 8.2 Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo;
- 8.3 Il socio può essere escluso dall'associazione nel caso in cui:
 - ✓ abbia arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa
 - ✓ svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione
 - ✓ non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - ✓ senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale deliberata dall'Assemblea dei soci;
- 8.4 L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei soci nei confronti del socio escluso.



Deve essere comunicata per iscritto al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile, consentendo facoltà di replica ad eccezione del caso in cui il socio, senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento della quota associativa annua. Il socio può essere escluso dopo essere stato ascoltato e, in seguito alla decisione presa dal Consiglio Direttivo, potrà appellarsi all'Assemblea entro 30 giorni;

- 8.5 Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione;
- 8.6 In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa salvo il diritto di recesso;
- 8.7 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci;
- 8.8 La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione stessa sia all'esterno per designazione o delega;
- 8.9 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non avranno diritto al rimborso della quota annualmente versata.

Art 9. Finanziamento dell'Associazione

- 9.1 L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- 9.2 quote e contributi degli aderenti e di privati;
- 9.3 contributi di organismi internazionali, Unione Europea, Stato, enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- 9.4 erogazioni liberali di associati e di terzi;
- 9.5 entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 9.6 eredità, donazioni e legati;
- 9.7 proventi della cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di fini istituzionali;
- 9.8 entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni

- anche a premi;
- 9.9 da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione;
- 9.10 I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

Art 10. Patrimonio sociale

- 10.1 Il patrimonio sociale è costituito anche dal patrimonio mobiliare e immobiliare pervenuto all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 10.2 Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art 11. Esercizio sociale

- 11.1 L'esercizio sociale e finanziario dell'Associazione coincidono di norma con l'anno solare: dal 1 gennaio al 31 dicembre;
- 11.2 Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo nonché la relazione di attività e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Art 12. Bilancio

- 12.1 I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea;
- 12.2 Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto;
- 12.3 L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale;
- 12.4 Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione- e nelle varie sezioni- almeno venti giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art 13. Utili e residui attivi

- 13.1 Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio possono essere accantonati come fondo di riserva in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, pertanto l'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale

avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art 14. Divieto di distribuzione degli utili

14.1 È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto i proventi delle attività durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

Art 15. Organi sociali

15.1 Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da:

- ✓ l'Assemblea dei soci;
- ✓ il Consiglio Direttivo;
- ✓ il Presidente;
- ✓ il Collegio dei probiviri;
- ✓ il Collegio dei revisori dei conti;

Art 16. L'Assemblea dei soci

- 16.1 L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione: regola la vita dell'Associazione; è composta di tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo, che può essere palese o segreto;
- 16.2 Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e per i quali non siano in corso o siano stati presi provvedimenti disciplinari;
- 16.3 Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di due associati;
- 16.4 L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua mancanza dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario;
- 16.5 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente quando ne fa espressa richiesta almeno $1/10$ degli associati aventi diritto al voto e su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;
- 16.6 La convocazione, che deve essere effettuata per iscritto con dieci giorni di anticipo, deve contenere luogo, data, ordine del giorno e orario della prima convocazione e della seconda convocazione, che deve aver luogo

con almeno 24 ore di distanza dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino di persona o per delega tutti i soci;

16.7 Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti;

16.8 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, la trasformazione e la fusione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi;

16.9 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art 17. Assemblea ordinaria

17.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati;

17.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio entro il mese di aprile;

17.3 L'Assemblea ordinaria:

17.3.1 approva il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione di attività;

17.3.2 discute ed approva i programmi di attività;

17.3.3 elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;

17.3.4 può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'associazione;

17.3.5 elegge i membri del Collegio dei Provisori;

17.3.6 delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte, con un membro scelto tra i non eletti;

17.3.7 approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;



- 17.3.8 delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - 17.3.9 delibera l'esclusione dei soci;
 - 17.3.10 delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - 17.3.11 approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'associazione. Tali spese dovranno essere opportunamente documentate;
 - 17.3.12 approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione.
- 17.4 Qualora l'Assemblea ne ravvisi la necessità, può essere prevista la figura di un Direttore, eletto dall'Assemblea e scelto tra i soci. Il Direttore cura la gestione e l'organizzazione delle attività dell'associazione ed è autorizzato a compiere ogni atto d'ordinaria amministrazione in nome e per conto dell'associazione stessa;
- 17.5 L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa;
- 17.6 Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto a cura del segretario.

Art 18. Assemblea straordinaria

- 18.1 La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve effettuarsi con le modalità previste dall'art. 17. del presente Statuto;
- 18.2 L'Assemblea straordinaria:
- 18.2.1 approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
 - 18.2.2 scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci aderenti.

Art 19. Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni.

- 19.1 Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione

debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- 19.1.1. Redigere i programmi da sottoporre all'Assemblea di attività sociale prevista dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione;
- 19.1.2. redigere regolamenti da sottoporre all'Assemblea nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
- 19.1.3. Attuare tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti nei limiti delle attività approvate dall'Assemblea;
- 19.1.4. Redigere e presentare all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo nonché la relazione di attività dell'Associazione;
- 19.1.5. Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea l'importo delle quote associative e degli eventuali contributi straordinari;
- 19.1.6. Proporre all'Assemblea i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- 19.1.7. Decidere in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci;
- 19.1.8. Sottoporre all'Assemblea l'esclusione dei soci;
- 19.1.9. Decidere in merito all'apertura di nuove sezioni in altre città, previa deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art 20. Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento

- 20.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni quattro anni;
- 20.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre fino a sette membri eletti tra i soci;
- 20.3 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il segretario e può attribuire

- ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente;
- 20.4 Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione entro il massimo stabilito dall'Assemblea;
- 20.5 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto da far pervenire a ciascun consigliere con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. Esso deve essere riunito tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- 20.6 Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. *Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare;*
- 20.7 Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. Nel caso i membri del Consiglio Direttivo siano tre, la riunione si considererà valida con la presenza di tutti e tre i membri;
- 20.8 Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal vice presidente o dal segretario e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte;
- 20.9 *In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria, che provvederà all'elezione dei consiglieri che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti. Nel caso decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea dovrà provvedere alla elezione di un nuovo consiglio.*

Art 21. Il Presidente

- 21.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di *presiedere lo stesso e l'Assemblea dei soci. Dura* in carica quattro anni ed è rieleggibile fino a un massimo di quattro cariche consecutive;
- 21.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli

- organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione;
- 21.3 Il Presidente sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti;
- 21.4 In caso di sua assenza ne fa le veci, il Vice Presidente;
- 21.5 Il Presidente, come Legale Rappresentante, ha potere di firma per apertura di conti bancari e postali e può dare delega di firma al Vice Presidente e al Tesoriere;
- 21.6 Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che dovrà contestualmente convocare.

Art 22. Il Collegio dei Probiviri

- 22.1 Qualora si reputi necessario può venire istituito il Collegio dei Probiviri che arbitra in modo inappellabile le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci e propone al Comitato Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
Ne fanno parte tre membri eletti tra gli associati dall'Assemblea che non facciano parte del Consiglio Direttivo. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili quattro volte;
- 22.2 Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente eletto tra i membri eletti dall'Assemblea; in assenza di questi, è presieduto dal membro più anziano di età. Si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Comitato Direttivo, cinque associati o di un associato interessato alla vertenza;
- 22.3 Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art 23. Il Collegio dei Revisori dei conti

- 23.1 Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea può eleggere (*se scelti tra i soci*) o nominare (*se esterni ai soci*) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 23.2 Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti tra i soci nominati all'esterno. Il consiglio sceglie tra i membri effettivi il Presidente;
- 23.3 I Revisori Contabili durano in carica quattro anni e possono essere rinominati *oppure* rieletti per quattro volte consecutive;
- 23.4 Il Consiglio dei Revisori Contabili controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni



dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art 24. Il Segretario

24.1 Il Segretario, che resta in carica quattro anni ed è rieleggibile per quattro anni consecutivi, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

Art 25. Il Tesoriere

25.1 Il Tesoriere, che resta in carica quattro anni ed è rieleggibile per quattro anni consecutivi, è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.

Art 26. Scioglimento dell'associazione

26.1 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Art 27. Devoluzione del patrimonio residuo

27.1 È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 28. Rinvio (Disposizioni finali)

28.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si richiamano le disposizioni delle leggi vigenti in materia e degli eventuali regolamenti.